

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato D.lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO il** decreto legislativo n. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017 n.65 di Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

**VISTO** l'art. 2, commi 3 e 4 del già citato decreto legislativo n.65/2017, il quale prevede che i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi, gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

**VISTO** il D. M. n. 378 del 9 maggio 2018, che disciplina i requisiti richiesti per l'esercizio in Italia della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia,

**VISTA** l'istanza prot. n.13459 del 24 maggio 2022 presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell'esercizio in Italia della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, ai sensi del D. Lgs. 65/2017, acquisito nel Regno Unito, Paese non appartenente all'Unione Europea dalla Prof.ssa **Serena NICOLOSI**;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato:

**VISTA** la dichiarazione di valore in loco con la quale in data 23/03/2022, il Consolato Generale d'Italia in Londra, dichiara che il titolo di formazione indicato nel dispositivo, conferisce all'interessata la possibilità di esercitare la professione regolamentata di Educatore dei servizi educativi per l'infanzia – Fascia di età 0-3 anni;

**VISTO** l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

**ACCERTATO** che, nelle more della definizione del livello linguistico richiesto per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, il livello di competenza linguistica è equiparato a quello attualmente previsto per gli insegnanti di scuola dell'infanzia, come indicato nella nota ministeriale prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013 che qui si richiama;

**CONSIDERATO** che, l'interessata cittadina italiana, di madrelingua italiana è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica, essendo anche in possesso del diploma di laurea magistrale in "Processi educativi e formazione continua in età adulta" conseguito il 4 luglio 2011, presso l'Università degli studi di Torino - Italia;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 in combinato disposto del comma 2, art. 49 del D.P.R. 394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura e la composizione della formazione professionale conseguita

**RILEVATO**, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari, della durata minima di almeno 3 o 4 anni nonché al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

**ACCERTATO** che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

## DECRETA

- **1.** Il titolo di formazione professionale così composto:
- a) diploma di istruzione post secondario: Graduate Certificate in Early Years Initial Teacher Training (Certificato universitario di prima formazione all'insegnamento per l'infanzia abilitante) conseguito in data 02/07/2021 presso UNIVERSITY OF PORTSMOUTH (REGNO UNITO);

posseduto dalla cittadina Italiana Prof. **Serena NICOLOSI**, nata a CHIERI (ITALIA) il 01/01/1979, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo per l'esercizio della professione di **educatore dei servizi educativi per l'infanzia**, di cui all'art.2, commi 3 e 4, del già citato decreto legislativo n.65/2017.

**2.** Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero-Dipartimento per l'Istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE

FABRIZIO MANCA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 D.P.R. 642 del 1972